

Progetto - Concorso "Un giorno in Senato"

PRESENTAZIONE E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE

Scheda illustrativa

Il progetto-concorso "Un giorno in Senato", bandito annualmente dal Senato della Repubblica nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola e svolte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, prevede che le classi che abbiano superato la prima selezione nazionale si cimentino nella redazione di un **disegno di legge (ddl)**, presentino e votino emendamenti sui diversi articoli, giungano alla stesura della versione definitiva del ddl e ne votino il testo nel suo complesso.

Nell'ambito del più ampio obiettivo di promuovere tra gli studenti la conoscenza del Senato, delle sue funzioni e delle attività che svolge, l'iniziativa intende infatti renderli più consapevoli dei **meccanismi del procedimento legislativo** nelle sue diverse fasi e permettere loro di acquisire una più concreta consapevolezza delle modalità di svolgimento del lavoro parlamentare.

Cosa si intende per emendamento e chi può presentarlo

Un aspetto importante dell'*iter* di formazione di una legge è rappresentato dalla **possibilità, per ciascun parlamentare** (Senatore o Deputato, nella Camera di appartenenza), **di presentare proposte di modifica ai testi sottoposti all'esame di una Commissione o dell'Assemblea**. Analoga facoltà di presentare proposte di modifica spetta anche al **Governo**.

Tali proposte di modifica prendono il nome di **emendamenti**. Ogni emendamento può essere a sua volta oggetto di una proposta di modifica: gli emendamenti degli emendamenti sono detti **subemendamenti**.

Gli emendamenti riguardano principalmente i testi dei disegni di legge all'esame di ciascuna Camera, benchè possano essere relativi anche a testi di natura non legislativa (quali "mozioni" o "risoluzioni").

La possibilità di proporre emendamenti, nonché di vederli discussi e votati in seno alla propria Camera di appartenenza, è dunque per un parlamentare un importante strumento per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento del proprio mandato.

Tipologie di emendamenti

È **possibile** presentare emendamenti **su ogni articolo di un disegno di legge** in esame, **in ogni sua parte**. Ricordiamo in proposito che le parti che compongono un articolo si definiscono **commi**, che sono indicati con un numero progressivo. All'interno di un comma, vi possono essere uno o più **periodi**, separati da un punto fermo.

Esistono **diverse tipologie di emendamenti**, che possono intervenire in maniera più o meno drastica sul testo originario dell'articolo cui fanno riferimento.

Tradizionalmente gli emendamenti si possono suddividere in tre principali tipologie:

- **Emendamenti soppressivi o parzialmente soppressivi**: sopprimono un intero articolo o parti di esso.
- **Emendamenti sostitutivi o parzialmente sostitutivi**: modificano o sostituiscono un intero articolo o parti di esso, anche una sola parola.
- **Emendamenti aggiuntivi o parzialmente aggiuntivi**: propongono l'inserimento di parole o periodi, di nuovi commi o lettere, o di un nuovo articolo.

Numerazione degli emendamenti

Gli emendamenti sono individuati con il **numero dell'articolo** a cui si riferiscono e con un **numero cardinale progressivo**, separati da un **punto fermo** (ad esempio: 1.1, 1.2, 1.3 per gli emendamenti presentati all'articolo 1; 2.1, 2.2, 2.3 per gli emendamenti presentati all'articolo 2, ecc.). Solitamente gli emendamenti vengono numerati dopo essere stati sistemati in base all'ordine di votazione, illustrato al paragrafo successivo.

Gli emendamenti finalizzati ad introdurre **articoli aggiuntivi** vengono individuati sempre dal numero dell'articolo dopo il quale si collocano, da uno "zero" e dal consueto numero cardinale progressivo, tutti separati da punti fermi (ad esempio: 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 per emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, ecc.). Nel caso che un emendamento aggiuntivo preveda la costituzione di un nuovo articolo, un nuovo comma o una nuova lettera, questi saranno denominati con il numero dell'articolo/comma/lettera dopo il quale si intenderebbe collocarli seguiti dall'indicazione "bis" in modo da non creare confusione nella numerazione. Se approvati, nella redazione del testo finale del ddl, si dà loro la corretta numerazione facendo scalare di conseguenza la numerazione degli articoli o commi o lettere successivi.

I **subemendamenti** sono indicati dal numero dell'emendamento a cui si riferiscono e dal consueto numero cardinale progressivo, separati però questa volta da una barra anziché da un punto fermo (ad esempio: 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 per i subemendamenti all'emendamento 1.100, ecc.).

Dopo il numero dell'emendamento, sono sempre indicati i **firmatari**, cioè i proponenti della proposta di modifica.

Presentazione, discussione e votazione degli emendamenti

L'art. 100 del [Regolamento del Senato](#) disciplina **modi e tempi di presentazione e discussione** degli emendamenti, con riferimento all'Assemblea.

Il Regolamento ne stabilisce inoltre i **criteri di proponibilità e ammissibilità** ([art. 97](#) e [art. 100](#), comma 8): su decisione inappellabile del Presidente, sono **improponibili** gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, e sono **inammissibili** gli emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione o quelli privi di ogni reale portata modificativa. Nel caso in cui non vi sia adeguata copertura finanziaria gli emendamenti sono considerati improcedibili e la loro discussione non ha luogo.

Gli emendamenti sono **esaminati via via che si passa alla discussione degli articoli** del ddl a cui sono riferiti. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, i quali possono essere illustrati dai proponenti, si svolge un'unica discussione (art. 100, comma 9).

Gli emendamenti sono **posti in ordine e messi in votazione a partire da quelli che apportano modifiche più radicali al testo originario dell'articolo**. Dunque, prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli interamente sostitutivi, parzialmente sostitutivi, poi quelli parzialmente aggiuntivi e, infine, quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati subito prima degli emendamenti cui si riferiscono, sempre a partire da quelli più lontani rispetto al testo che intendono modificare. In Assemblea, dopo la votazione di tutti gli emendamenti riferiti ad un articolo, si procede alla votazione dell'articolo, come emendato.

Nel corso della votazione, alcuni emendamenti si considerano **assorbiti** quando il loro contenuto è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato; si considerano invece **preclusi** gli emendamenti il cui contenuto confligge con quello di emendamenti già approvati. In entrambi i casi non si procede alla loro votazione. Un emendamento è infine considerato **decaduto** quando il proponente non è presente al momento della sua votazione e nessun altro parlamentare lo fa proprio. Emendamenti **identici** vengono posti in votazione congiuntamente.

Solo una volta votati tutti gli emendamenti e tutti gli articoli, il disegno di legge è posto in votazione nel suo complesso.

Presentazione e votazione degli emendamenti nello svolgimento del Progetto - Concorso "Un Giorno in Senato"

Gli **studenti** che partecipano alla fase conclusiva del concorso "Un Giorno in Senato" sono chiamati a **proporre emendamenti sui disegni di legge da loro stessi presentati in prima stesura, a esaminarli e votarli**, e a redigere la versione definitiva del testo del loro ddl su cui poi esprimere un voto finale.

A tal fine potranno **utilizzare la scheda interattiva** intestata al loro progetto presente **sul sito www.senatoragazzi.it**, nella [pagina](#) dedicata al concorso.

Gli studenti, sulla base delle competenze acquisite sulla materia del loro ddl dovranno proporre **uno o più emendamenti al ddl**, scegliendo tra le tipologie di emendamento possibile descritte sopra e traendo spunto dagli esempi che si trovano in appendice a questa scheda.

Terminata la fase di presentazione degli emendamenti le classi dovranno **votarli nell'ordine corretto** (come spiegato meglio sopra: a partire dall'art. 1 e, per ogni articolo, cominciando da quelli che modificano più radicalmente il testo), modificare il testo del ddl in base all'esito del voto e procedere poi alla votazione del ddl nel suo complesso.

Appendice 1

Esempi di proposte emendative su disegni di legge

Gli esempi sono elencati in ordine dal più incisivo sul testo originario (dunque da quello che propone maggiori modifiche, quale anzitutto la soppressione di un articolo, che si vota per prima) a quello che apporta le minori modifiche testuali, fino a quelli che propongono di inserire articoli aggiuntivi, che si votano per ultimi.

Emendamenti soppressivi o parzialmente soppressivi

Emendamenti soppressivi di articolo:

Sopprimere l'articolo 4.

Emendamenti soppressivi di comma:

All'articolo 3, sopprimere il comma 25.

Emendamenti soppressivi di periodo/parole:

All'articolo 3, comma 26, sopprimere il primo periodo. (Oppure sopprimere le parole da: «omissis» a «omissis»).

Emendamenti sostitutivi o parzialmente sostitutivi

Emendamento sostitutivo di articolo:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Reintroduzione della TASI per le abitazioni con valori di mercato più alti).

1. omissis...».

Emendamento sostitutivo di comma:

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso

fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati.»

Emendamento sostitutivo di periodo/parole:

All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: «non impugnati e ancora impugnabili» con le seguenti: «non impugnati o non ancora impugnabili».

Emendamenti aggiuntivi o parzialmente aggiuntivi

Emendamento aggiuntivo di periodo/parole:

All'articolo 3, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'estinzione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «di recupero» inserire le seguenti: «e gli atti impositivi».

Emendamento aggiuntivo di comma:

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La definizione di cui al comma 1 è preclusa qualora:

a) le imposte oggetto di definizione sono superiori alla metà del capitale sociale della società ovvero superiori alla media dei redditi dichiarati nel triennio precedente agli anni interessati dall'accertamento per le persone fisiche e le società imprese individuali;

b) il contribuente è stato già oggetto di procedimenti fiscali di accertamento definiti, ancorché con precedenti condonati.».

Emendamento aggiuntivo di articolo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)

1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un

versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.»

Ulteriori tecniche emendative

Emendamento che contiene modifiche riferite a commi diversi:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;*

e) *al comma 3, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».*

Emendamento che comporta modifiche conseguenti a quella proposta in via primaria:

All'articolo 7, sopprimere il comma 1.

Consequentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» con le seguenti: «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI, possono avvalersi»;*

b) *alla lettera a) sopprimere le parole da: «versando un importo» fino alla fine della lettera;*

c) *alla lettera b), sopprimere le parole: «con il versamento» fino alla fine della lettera.*

Appendice 2

Regolamento del Senato, articoli pertinenti

Articolo 97

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

- 1. Sono **improponibili** ordini del giorno, **emendamenti** e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.*
- 2. Sono **inammissibili** ordini del giorno, **emendamenti** e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.*
- 3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.*

Articolo 100

Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti.

- 1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.*
- 2. L'esame degli articoli si effettua con la **trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti** dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.*
- 3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.*
- 4. [Abrogato].*
- 5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.*
- 6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di **emendamenti da parte della Commissione e del Governo**. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la*

presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

*7. Gli **emendamenti che importino aumento di spesa** o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.*

*8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la **inammissibilità** di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.*

*9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. **Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati.** Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.*

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato].

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Articolo 102-bis

Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente.

*1. Gli **emendamenti** che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici*

Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5^a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.